



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

*(numerazione in intestazione)*

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA:** l'istanza s.n., in data 23/01/2024, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con cui ha chiesto l'emissione di un provvedimento ordinativo per la disciplina della circolazione stradale e pedonale, in occasione della sostituzione di un gruppo frigorifero definitivo, presso la propria sede di San Basilio prospiciente l'area portuale di Venezia, programmata per il giorno 27/01/2024;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.150/2009, in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.20/2023, in data 09/05/2023, con la quale è stata disciplinata la circolazione stradale e pedonale in occasione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del fabbricato n.4 – Area San Basilio nel Comune di Venezia;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la circolazione stradale e pedonale nell'area di San Basilio nel Comune di Venezia, ai fini della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

**VISTO:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, e ss.mm./ii. in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

**VISTI:** gli artt. 2, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

**VISTO:** il D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

**VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

**RENDE NOTO**

che il giorno **27 gennaio 2024**, dalle ore 06:00 e fino a termine esigenze, previste per le ore 16:00 circa, la ditta ENGIE SERVIZI S.p.A. eseguirà, su commissione dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la sostituzione di un gruppo frigorifero definitivo presso la sede di San Basilio di quest'ultima, tra gli edifici 5 e 6, sita nel Comune di Venezia, con l'ausilio di mezzi tipo gru di ampie dimensioni e portata.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

*(disciplina della circolazione stradale e pedonale)*

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nell'area evidenziata in giallo di cui allo stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, prospiciente gli edifici 5 e 6 dell'Università Ca' Foscari e dello IUAV di Venezia, site in località **San Basilio – area portuale di Venezia**, è vietata la sosta e la fermata dei veicolo a motore, compresi cicli, motocicli e monopattini elettrici, con rimozione forzata degli stessi, nonché la circolazione pedonale, con esclusione dei mezzi e del personale interessato dall'attività di che trattasi, espressamente autorizzati dal Direttore dei lavori dell'Ente istante.

## **Articolo 2**

*(prescrizioni per il Direttore dei lavori/Coordinatore per la sicurezza)*

Il Direttore dei lavori dell'Ente istante, ovvero, il Coordinatore per la sicurezza, designato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
2. posare a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, cartelli informativi rivolti all'utenza portuale con l'indicazione del periodo in cui è prevista la realizzazione degli interventi;
3. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
4. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
5. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte fino al regolare ripristino della sicurezza;
7. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
8. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

## **Articolo 3**

*(disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 6, comma 4 e successivi, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm./ii.;
- dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative*

SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO FRIGORIFERO PERMANENTE – AREA SAN BASILIO-VENEZIA

